

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 dicembre 2024, n. 311

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 8,4 MW, costituito da 2 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 4,2 MW sito nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), e delle opere ed infrastrutture connesse ed indispensabili. Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l., Piazza Giovanni Paolo II 8 in Torremaggiore (FG), P.IVA: 03589920713.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva,

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il DM 21 giugno 2024. "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di

impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese,*

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...";

- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE

- con comunicazione del 30/04/2010 (acquisita al prot. n. 6811 del 30/04/2010) la Parco Lesina S.r.l. (di seguito anche Società o proponente), con sede legale in Torremaggiore (FG), in piazza Giovanni Paolo II, 8, Cod. Fisc. e P.IVA 03589920713 trasmetteva al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo (oggi Sezione Transizione Energetica), formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., finalizzata alla realizzazione e all'esercizio di dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile eolica della potenza di 52 MWe nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate e Torremaggiore (FG); contestualmente, la Società, trasmetteva copia della ricevuta dell'avvenuto deposito della documentazione inerente l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente;
- questa Sezione Transizione Energetica, già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (da qui in avanti "Sezione precedente"), al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 5565 del 06/06/2012 richiesta di integrazione tecnico – documentale, cui il Proponente riscontrava, con comunicazione del 04/07/2012 (acquisita al prot. n. 6490 del 05/07/2012), trasmettendo la documentazione integrativa richiesta, precisando con riferimento alla soluzione di connessione che la stessa era ancora in via di definizione e che pertanto

- l'impianto di cui all'oggetto era sprovvisto del benestare tecnico sulle opere elettriche rilasciato da parte del Gestore di rete, venendo quindi a mancare uno dei presupposti di procedibilità;
- questa Sezione, a seguito della verifica formale sulla completezza della documentazione tecnico - documentale, come sopra integrata, rilevava ulteriori anomalie formali, e trasmetteva, con nota prot. n. 4402 del 03/11/2015, ulteriore richiesta di integrazioni, cui il Proponente riscontra, con comunicazione del 24/11/2015 (acquisita al prot. n. 4861 del 25/11/2015) comunicando "*... di essere ancora in attesa di ricevere il progetto delle opere di rete TERNA ...*" e chiedendo "*... una proroga di 180 giorni per poter eseguire nei tempi e modi previsti tali operazioni. Considerando inoltre che, un invio dei file aggiornati ed integrati tramite PEC, ..., risulterebbe eccessivamente gravoso in termini di tempo e di risorse ... vi chiediamo cortesemente di sbloccare il Portale Sistema Puglia ... al fine di potervi effettuare in maniera agevole l'upload dei file aggiornati ...*"; cui il Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili (già Energie rinnovabili e Reti) acconsentiva con la nota prot. n. 4985 del 02/12/2015;
 - la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con nota prot. n. 16583 del 11/03/2014, portava a conoscenza dello scrivente Servizio che con Determinazione Dirigenziale n. 641 del 11/03/2014, sentito il parere del comitato tecnico per la V.I.A., esprimeva parere favorevole in merito alla procedura di V.I.A. limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 6-9-10-12-13-21-26;
 - la Società proponente, con comunicazione del 27/05/2016 (acquisita al prot. n. 2112 del 30/05/2016), al termine del periodo di proroga richiesto, comunicava di aver provveduto a contattare il supporto tecnico del portale telematico regionale per risolvere un problema inerente l'estensione dei file depositati e, contestualmente, avvertiva di non essere ancora in possesso del progetto complessivo delle opere di connessione "*... in quanto mancante di alcune modifiche da introdurre ... sugli elettrodotti di collegamento tra la stazione di smistamento 150 kV di S. Paolo di Civitate e la Stazione Torremaggiore 380 kV...*"; e allegava a tale scopo l'accordo di condivisione dello stallo posizionato nella stazione 150 kV di S. Paolo di Civitate;
 - questa Sezione, in riscontro alla summenzionata nota prot. n. 2112 del 30/05/2016, concedeva all'istante, alla luce delle difficoltà dichiarate nel concludere la definizione della fase progettuale delle opere elettriche, con la nota prot. n. 2564 del 15/07/2016, un'ulteriore proroga del termine pari a 60 giorni ribadendo la improcedibilità dell'istanza; e con ulteriore nota prot. n. 3243 del 14/09/2016, su richiesta del Proponente (nota prot. n. 3159 del 09/09/2016), comunicava nuovamente la sospensione del procedimento "*...assegnando un ulteriore termine di 180 giorni ...*" al fine di consentire la trasmissione della documentazione tecnico integrativa richiesta con la nota prot. n. 4402 del 03/11/2015; cui l'Istante provvedeva, in forma cartacea, con la nota acquisita al prot. n. 164 del 17/01/2017;
 - questa Sezione, con nota prot. n. 502 del 13/02/2017, comunicava al Proponente di aver provveduto a riaprire il portale telematico regionale, al fine di consentire il deposito della summenzionata documentazione integrativa sul succitato portale e al contempo lo invitava ad aggiornare il progetto agli esiti della Procedura Ambientale, atteso che con D.D. n. 641 del 11/03/2014 la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, "*... sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di VIA, ..., limitatamente ai seguenti aerogeneratori: 6-9-10-12-13-21-26 [omissis]*";
 - la Società proponente, con nota del 28/06/2017 (acquisita al prot. n. 2251 del 30/06/2017) comunicava di aver completato il deposito della documentazione integrativa richiesta con il primo preavviso di improcedibilità (nota prot. n. 5559 del 06/06/2012) adeguandola agli esiti della procedura ambientale come richiesto con la succitata nota prot. n. 502 del 13/02/2017, intervenuta nel frattempo;
 - dalla verifica formale della documentazione trasmessa con la nota prot. n. 3358 del 09/10/2017, emergeva che la Società aveva, infine, formalizzato la proposta di cambio di aerogeneratore adottando il modello VESTAS V117 avente potenza elettrica uninominale pari a 3,6 MW, e potenza complessiva pari a 25,2 MW, inserendo suddetta informazione nella parte introduttiva di tutti gli elaborati tecnico - progettuali, lasciando inalterati i contenuti specifici degli stessi che pertanto continuavano a mantenere le medesime criticità rilevate con la precedente nota prot. n. 2725 del 10/08/2017;
 - questa Sezione procedente, con nota prot. n. 5071 del 19/09/2018, atteso il notevole tempo intercorso,

considerato che la documentazione trasmessa con la comunicazione del 06/10/2017 (acquisita al prot. n. 3358 del 09/10/2017) non aveva ancora superato le criticità rilevate in precedenza, al fine di poter comunicare l'esito positivo della verifica sulla completezza formale dell'istanza, come prevista dalla D.G.R. 3029/2010, considerato che, alla luce delle modifiche apportate al layout, l'Istante doveva presentare istanza di rilascio di un parere integrativo alla competente Autorità Ambientale, provvedeva nuovamente a richiedere la riapertura del portale telematico regionale, sezione "Istruttoria - Fase A - Verifica Documentale/Istruite da Integrare", assegnando un ulteriore termine di 60 giorni per consentire il deposito di tutta la documentazione tecnico - progettuale, più volte richiesta, aggiornata al nuovo modello di aerogeneratore adottato e alla nuova potenza complessiva installabile, cui la società Parco Eolico Lesina S.r.l. provvedeva con la comunicazione del 14/11/2018 (acquisita al prot. n. 6225 del 19/11/2018);

- questa Sezione, a seguito di istruttoria, rilevava un errore nel file relativo alla "Documentazione relativa il rapporto con gli elementi tutelati dal Piano Paesaggistico regionale" (cfr. punto 2.2.d della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.3.5 della D.D. 1/2011) nonché il mancato deposito del Certificato di Destinazione Urbanistica (cfr. punto 2.2.1 della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.3.9 della D.D. 1/2011); pertanto in considerazione del tempo intercorso, pur in assenza dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, la medesima Sezione, con nota prot. n. 865 del 20/02/2019, comunicava il formale avvio del procedimento. Contestualmente invitava la società Parco Eolico Lesina S.r.l. a trasmettere a mezzo pec la documentazione risultata ancora carente, atteso che la stessa costituiva documentazione minima ai fini della procedibilità dell'istanza (art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.2 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 219), con l'impegno a voler provvedere al deposito della documentazione risultata carente, sul portale telematico regionale nella sezione "Conferenza di Servizi/Da Integrare" al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 33963 del 26/09/2019 (acquisita al prot. n. 2807 del 01/07/2019), informava questa Sezione regionale procedente che *"... in relazione alla richiesta di proroga della validità temporale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (...) all'esito della seduta del Comitato VIA provinciale del 25/06/2019, questo settore, fatte proprie e condivise le motivazioni espresse nel parere del Comitato (...) ha deciso di negare la proroga per i seguenti aerogeneratori: - torri 12 e 13 collocate entro i contorni dell'area di appoderamento denominata "Difensola", la n. 13 ricade nell'area buffer del Parco Regionale naturale del Medio Fortore - torri 9 e 21 collocate all'interno dell'area Faugno- Trentino, Zona gravata da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice). Questo settore esprime pertanto parere favorevole alla proroga della valutazione positiva per le torri n. 6, 10 e 26. Si esprime altresì parere non favorevole alla sostituzione della tipologia rispetto alle torri non autorizzate per le criticità rispetto alla componente sicurezza ..."*. La società Istante quindi proponeva ricorso avverso alla determinazione assunta dalla Provincia di Foggia presso il TAR Puglia – Sez. di Bari, che con sentenza n. 983/2019 accoglieva il ricorso e invitava la Provincia a rivedere il parere espresso limitatamente alla proposta di modifica del modello di aerogeneratore;
- la Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1416 del 13/10/2021, *"... sentito il parere del Comitato tecnico per la VIA in data 23/09/2021, riconfermando tutto quanto già valutato nella seduta del 25/06/2019, ..., esprime parere favorevole alla proroga della valutazione positiva esclusivamente per le torri n. 06, 10 e 26 ..."* e contestualmente rilasciava parere favorevole sulla proposta di modifica del modello di aerogeneratore passando dal modello Enercon E82 (h 138 m e Ø 82 m) avente potenza uninominale pari a 2 MWe, al modello VESTAS V117 (h 116,5 m Ø 117 m) avente potenza uninominale pari a 3,45 MWe, e potenza complessiva pari a 10,35 MWe;
- con nota prot. n. SPC04_2022/MF/GDP, acquisita al prot. n. 10254 dell'11/10/2022, la proponente rilevava la presenza di refuso nel provvedimento provinciale cui alla DD n. 1416 del 13/10/2021 relativamente alle coordinate degli aerogeneratori assenti con la originaria DD n. 641 del 10/03/2014, chiedendo pertanto alla competente autorità ambientale la rettifica;
- la Società proponente con comunicazione del 08/06/2022 (acquisita al prot. n. 5022 del 09/06/2022),

trasmetteva la documentazione tecnico – progettuale aggiornata al nuovo layout di impianto e, con ulteriore comunicazione del 05/08/2022 (acquisita al prot. n. 8517 del 01/09/2022), chiedeva la convocazione della Conferenza di Servizi;

- la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 10333 del 12/10/2022, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto come descritto nelle premesse, per il giorno 15/11/2022, in modalità video conferenza, invitando la Società a provvedere al deposito della documentazione ivi indicata, comprensiva anche della revisione -ovvero aggiornamento - di tutta la documentazione tecnico progettuale già prodotta nel corso del procedimento;
- nel corso della seduta della Conferenza del 15/11/2022, con riferimento alla richiesta di integrazioni prot. n. 77174 del 11/11/2022 dell'Arpa Puglia – DAP di Foggia, si precisava che la potenza uninominale dell'aerogeneratore prescelto VESTAS V117 è pari a 3,45 MWe e non 3,6 MWe come erroneamente indicato dalla Società nella nota prot. n. 3358 del 09/10/2017. Inoltre, la stessa Società informava di avere in corso la redazione della documentazione richiesta dall'ANAS, di aver formalizzato istanza per il rilascio del nulla osta da parte dell'ENAC, di aver provveduto a presentare istanza presso la società Telecom Italia per la risoluzione della interferenza con la linea a 30kV e a 150 kV, al fine dell'ottenimento del nulla osta di competenza dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise. La seduta era quindi aggiornata sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni espresse ed acquisite in Conferenza, al fine di consentire il completamento delle incombenze spettanti alla Società e alle Amministrazioni/Enti interessati;
- successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 15/11/2022, la Società proponente trasmetteva le integrazioni documentali richieste, come di seguito elencate:
 1. comunicazione del 10/11/2022 (acquisita al prot. n. 11624 del 11/11/2022), indirizzata alla Telecom Italia S.p.A., di richiesta verifica eventuale interferenza del progetto con il tracciato di eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti;
 2. comunicazione del 09/12/2022 (acquisita al prot. n. 13805 del 10/12/2022), recante Atto di sottomissione del 02/12/2022 registrato al n. 5371, Serie 3, del 06/12/2022;
 3. comunicazione del 12/12/2022 (acquisita al prot. n. 13869 del 12/12/2022), indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato territoriale Puglia Basilicata e Molise di rettifica della documentazione inviata ed acquisita al prot. n. 181675 del 09/12/2022 del medesimo Ufficio, di richiesta nulla osta per Stazione elettrica di smistamento in doppia sbarra a 150 kV ed elettrodotto interrato AT alla tensione di 150 kV;
 4. comunicazione del 12/12/2022 (acquisita al prot. n. 13870 del 12/12/2022), indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato territoriale Puglia Basilicata e Molise di rettifica della documentazione inviata ed acquisita al prot. n. 181680 del 09/12/2022 del medesimo Ufficio, di richiesta nulla osta per Sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV ed elettrodotto interrato AT alla tensione di 150 kv per connessione alla rete elettrica nazionale di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale 10,35 MW;
 5. comunicazione del 06/12/2022 (acquisita al prot. n. 13689 del 06/12/2022), indirizzata alla Provincia di Foggia per le valutazioni paesaggistiche della medesima Provincia;
 6. comunicazione del 06/12/2022 (acquisita al prot. n. 13688 del 06/12/2022), indirizzata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, di riscontro alla comunicazione prot. n. 12422 del 11/11/2022 della medesima Soprintendenza;
 7. comunicazione del 19/12/2022 (acquisita al prot. n. 14807 del 19/12/2022), indirizzata a ANAS di trasmissione documentazione per verifica e richiesta parere;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili di questa Sezione regionale precedente, con nota prot. n. 12281 del 18/11/2022 trasmetteva il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi e, contestualmente, convocava in modalità sincrona e da remoto la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22/12/2022, invitando:

- il Servizio osservatorio Abusivismo e Usi civici regionale a voler fornire il proprio contributo informando il Servizio proponente sull'avvenuta formalizzazione dell'istanza;
 - la Provincia di Foggia a voler fornire chiarimenti in merito alle modalità di intervento della Soprintendenza nel procedimento conclusosi con la D.D. n. 1416 del 13/10/2021 di proroga del parere favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con la D.D. n. 641/2014;
 - la Società istante a voler dare evidenza dell'avvenuta formalizzazione dell'istanza volta al rilascio del provvedimento paesaggistico considerato quanto attestato dal Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, con la nota prot. n. 14754 del 11/11/2022, in merito alla Sottostazione Terna 150 kV "... situata a meno di 100 mt dal Regio Traturello «Foggia – l'Aquila» n. 1, occupando un'area dell'UCP del PPTR «area di rispetto rete dei tratturi» ...".
- la riunione si svolgeva con le modalità previste, ed era aggiornata con l'invito rivolto al proponente a voler provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della citata seduta. Contestualmente si reiterava la richiesta di chiarimenti alla Provincia di Foggia se le valutazioni circa la compatibilità paesaggistica dell'impianto in progetto fossero state condotte ed esaurite nell'ambito delle valutazioni ricomprese nella D.D. n. 1416 del 13/10/2021 di proroga del parere favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con la D.D. n. 641/2014. Infine con nota prot. n. 148 del 09/01/2023 il Servizio precedente trasmetteva il verbale della citata riunione;
 - la Società proponente trasmetteva le integrazioni documentali richieste, come di seguito specificato:
 1. comunicazione del 22/12/2022 (acquisita al prot. n. 14923 del 22/12/2022) recante osservazioni e precisazione alla nota ARPA Puglia – DAP di FG prot. n. 85606 del 19/12/2022;
 2. comunicazione del 28/12/2022 (acquisita al prot. n. 15495 del 28/12/2022) recante la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio interferenze TCL San Paolo MT" per l'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 3. comunicazione del 26/01/2023 (acquisita al prot. n. 1546 del 26/01/2023) recante sollecito di rilascio chiarimenti paesaggistici per la Provincia di Foggia;
 4. comunicazione del 30/03/2023 (acquisita al prot. n. 5668 del 30/03/2023) recante documentazione integrativa per l'Ufficio regionale competente per le espropriazioni (incardinato presso il Servizio gestione OO.PP.);
 - il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili di questa Sezione regionale precedente, con nota prot. n. 5637 del 30/03/2023, preso atto del parere non favorevole per gli aspetti di compatibilità paesaggistica e prescrizioni per gli aspetti della tutela archeologica rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 14019 del 21/12/2022, convocava in modalità video conferenza la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27/04/2023;
 - la seduta, svoltasi come previsto con la nota succitata, era aggiornata con l'invito rivolto al proponente a formalizzare istanza per il rilascio del provvedimento paesaggistico e, contestualmente, si convocava una nuova seduta per il giorno 08/06/2023 in modalità videoconferenza al fine di consentire alla Provincia di Foggia di concludere le proprie incombenze istruttorie e provvedere al rilascio del provvedimento paesaggistico. Pertanto, con nota prot. n. 8277 del 05/05/2023, questo Servizio trasmetteva il verbale della conferenza di Servizi e convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 08/06/2023;
 - la Società istante, con comunicazione del 31/05/2023 (acquisita al prot. n. 9428 del 31/05/2023), trasmetteva alla Provincia di Foggia – Settore Risorse Idriche la documentazione utile al fine del rilascio del parere di competenza in materia di autorizzazioni e/o nullaosta derivanti dall'applicazione del R.D. 523/1904, come segnalato dal Servizio Autorità Idraulica – FG con la nota prot. n. 1977 del 09/02/2023;
 - la seduta dell'08/06/2023 era aggiornata in attesa dell'accoglimento da parte della Provincia di Foggia della proposta formulata dalla Società per il superamento della prescrizione imposta dalla Commissione Tecnica per il Paesaggio, in riferimento alla opportunità di utilizzare radar in fase di esercizio dell'impianto

per il monitoraggio avifaunistico, come emerso nel corso della Conferenza, e del benessere tecnico da parte di Terna S.p.A. in merito all'aggiornamento della S.T.M.G. cod. id. 08023746;

- questa Sezione precedente, con nota prot. 10179 del 20/06/2023 trasmetteva la copia conforme del verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 08/06/2023 comunicando la conclusione dei lavori del modulo conferenziale e rinviandone la formalizzazione successivamente al decorrere del termine previsto dell'avvio della procedura per la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti. Con successiva nota prot. n. 14502 dell'08/11/2023, trasmetteva la comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza richiedendo la trasmissione della documentazione ivi elencata;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 160674 del 29/03/2024 trasmetteva la documentazione richiesta ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico in oggetto;
- successivamente, la Parco Eolico Lesina S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 511549 del 18/10/2024, comunicava l'aggiornamento progettuale costituito da soli 2 aerogeneratori (Vestas V117), di potenza unitaria pari a 4,2 MW e potenza complessiva pari a 8,4 MW ed elencava gli elaborati oggetto di modifica. In particolare, la Società, rilevata l'interferenza progettuale dell'aerogeneratore denominato WTG06 con altre due iniziative facenti capo rispettivamente alla Falck Renewables Sviluppo S.r.l. (ID_VIP: 8109, Codice AU: MBFAF96) e Renvico Italy S.r.l. (autorizzata con Determinazione del Dirigente Sezione Transizione Energetica n. 120 del 17/05/2024), comunicava lo stralcio dal progetto dell'aerogeneratore denominato WTG06, lasciando inalterata la posizione degli **aerogeneratori WTG10 e WTG26**. Questi ultimi due, da qui in avanti, costituiscono l'unico insieme di aerogeneratori oggetto della proposta progettuale e formanti oggetto dell'istanza autorizzativa. Inoltre, con riferimento al modello di aerogeneratore specificava che *“... si avvale della possibilità di utilizzare le migliori tecnologie che il produttore Vestas ha apportato al medesimo modello di aerogeneratore V117 autorizzato come da VIA provinciale Det. N. 1416 del 13/10/2021, che consistono nell'incremento della potenza nominale fino a 4,2 MW senza variazione delle dimensioni geometriche di diametro del rotore ed altezza complessiva al tip, con complessive riduzioni della velocità di rotazione del rotore stesso e diminuzione del valore massimo di emissione sonora rispetto ai valori della precedente versione dell'aerogeneratore utilizzati per la valutazione di impatto ambientale”*;
- preso atto che le modifiche progettuali, comunicate dalla Parco Eolico Lesina S.r.l., non sono sottoposte all'acquisizione di ulteriori pareri/atti di assenso, rispetto a quelli già acquisiti e oggetto di valutazione positiva di cui alla sopra richiamata nota prot. n. 14502 dell'08/11/2023, in quanto viene utilizzato lo stesso aerogeneratore autorizzato con VIA provinciale, senza variazione delle dimensioni geometriche di diametro del rotore, questa Amministrazione, con nota prot. n. 529866 del 29/10/2024, comunicava a tutti gli Enti la conclusione positiva dell'attività istruttoria all'esito dell'aggiornamento progettuale;
- relativamente alle misure di compensazione, il Comune di San Paolo di Civitate ha richiesto, nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 22/12/2022, il riconoscimento di opere di mitigazione nella misura quantitativa pari al 3% degli utili, inclusivi dei proventi/incentivi di esercizio dell'attività di che trattasi, come da Allegato 2 del D.M. del 10/09/2010, da destinarsi preordinatamente alla costituzione di una Comunità energetica locale, alla manutenzione della rete viaria extraurbana interessata dai tracciati del cavidotto e delle strade di accesso all'impianto, nonché, in caso di rinvenimenti archeologici rimovibili dal sito, al restauro dei beni mobili rinvenuti da destinarsi all'esposizione all'interno del museo civico.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 14019-P del 21/12/2022, sotto l'aspetto paesaggistico esprime parere non

favorevole all'intervento " ... Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, e soprattutto la realizzazione della nuova Stazione di trasformazione, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Gargano, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati ...". Sotto l'aspetto archeologico, preso atto di quanto comunicato dalla Società proponente con pec del 06/12/2022 che intende realizzare "... saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, per parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, nelle seguenti aree:

- a) In corrispondenza dell'aerogeneratore WTG 10;
- b) In corrispondenza della stazione di trasformazione 30/150 kV;
- c) In corrispondenza della stazione di condivisione stallo 150 kV di consegna.

Al termine dei suddetti saggi sarà in ogni caso attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali previsti per la realizzazione delle opere in progetto ...", in accordo a quanto precedentemente manifestato dalla Soprintendenza con la nota prot. n. 12422 del 11/11/2022, comunica, che, qualora "... il presente parere negativo fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni la ditta procederà all'esecuzione dei suddetti saggi preventivi e dell'assistenza archeologica continuativa. Sempre nell'ipotesi del superamento del presente parere negativo, si ribadisce che qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D. Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati ...";

- Ministero delle Imprese del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise:
 - prot. n. 7213 del 13/01/2023 con cui trasmetteva il parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio in A.T. restando in attesa di ricevere, da parte della Società Parco Eolico Lesina S.r.l. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società Parco Eolico Lesina S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla REGIONE PUGLIA il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata;
 - prot. n. 31564 del 14/02/2023 trasmetteva il nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica pari a 10,35 MW, costituito da 3 aerogeneratori della potenza elettrica unominale pari a 3,45 MW sito nel comune di San Paolo di Civitate (pare MT) subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
 1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
 2. che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il Nulla Osta era concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Parco Eolico Lesina S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma, in data 06/12/2022 al n. 5371/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933. Si precisava altresì che il nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 56 D.lgs. 259/03 e smi per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Si fa presente che la Società Parco Eolico Lesina S.r.l. si impegna a che se nella fase di costruzione dell'elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati). Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società Parco Eolico Lesina S.r.l. ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della Società Parco Eolico Lesina S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste;

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, prot. n. 38999 del 21/11/2022, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo: <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita>;
- Ministero dell'Interno – Comando provinciale vigili del fuoco di Brindisi, prot. n. 5278 del 19/04/2023, comunica che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i nuovi insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo (p.e. depositi liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3, gruppi elettrogeni p > 25 kW ecc.). In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA. In ogni caso, la documentazione da produrre per l'istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 322 del 24/11/2023, comunica dia ver riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata;
- Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 14754 del 11/11/2022, comunicava che non si rilevano interferenze dirette dell'impianto di produzione in oggetto e delle sue opere di rete con aree del Demanio Armentizio;
- Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 1977 del 09/02/2023, rappresenta che l'Ente competente all'esercizio delle funzioni e compiti inerenti il rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle

tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto, è la Provincia di Foggia fatta salva la propria competenza rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di competenza provinciale;

- Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 6416 del 19/04/2023, rilasciava parere favorevole relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia - Sezione Risorse idriche, prot. n. 1940 del 16/02/2023, comunica che l'area interessata dal parco fotovoltaico non è sottoposta a vincoli dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, il cui aggiornamento è stato adottato in via definitiva con DGR n. 1521/2022 e rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera e richiamando le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016;
- Regione Puglia – Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, prot. n. 4776 del 16/05/2019, attestava che non risultano terreni gravati da Uso Civico i terreni “... *attualmente individuati catastalmente al Fg. 202 p.lla 2 ...*” del Comune di Foggia; e con nota prot. n. 2567 del 13/03/2019 attestava che non risultano terreni gravati da Uso Civico i terreni riportati in elenco:

Comune	Fg.	Particelle
San Paolo di Civitate (FG)	5	136-9-100-99-75-74-73
	7	20-244-137-136-134-127-125
	8	350-319-362-42-70-365-72-343-406-405-208-207-236-239-185-187
	9	139-149-45-155
	10	350-346-180-181-133-134-135-136-146-144-145-140-249-430-431-257-251-381-448
	11	261-251-364-135-186-130-133-131-132-29-31-34-35
	12	162-360-365-66
	13	9-147-84

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 13290 del 05/05/2023, ritiene che la progettazione definitiva esaminata possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di determinare condizioni di instabilità ovvero di modificare negativamente le condizioni di equilibrio ed i processi geomorfologici nell'area di intervento ed in quelle contermini; a tale scopo, nella successiva fase di progettazione esecutiva, si dovrà procedere ad un approfondimento del quadro conoscitivo fornito dagli studi specialistici prodotti, ottemperando alle seguenti prescrizioni:
 - si utilizzino le migliori soluzioni progettuali a garanzia della stabilità e durabilità delle nuove installazioni, tenendo in debito conto quanto riportato nella Relazione B - Relazione Tecnica, ove si precisa che “... *in fase esecutiva, verrà eseguita una dettagliata indagine geognostica. Eventualmente, dunque, le fondazioni indirette saranno dimensionate all'acquisizione dei dati*”

geotecnici provenienti dai campioni indisturbati prelevati durante la campagna geognostica. [...] Il dimensionamento finale delle fondazioni sarà effettuato in funzione dei risultati ottenuti dalle indagini geologiche-geotecniche eseguite in sito, in armonia con le prescrizioni che saranno richieste dalla ditta fornitrice degli aerogeneratori...”; in tale contesto, ai fini di una progettazione a perfetta regola d’arte, si valuti anche l’opportunità di eventuali verifiche analitiche di stabilità dei versanti ospitanti gli aerogeneratori, in condizioni ante operam e post operam, in conformità alla normativa tecnica di settore (NTC 2018);

- le verifiche idrauliche proposte nella Relazione Idraulica siano estese anche alla Sottostazione Elettrica 30/150 kV, al fine di dimostrare che il manufatto in questione risulti esterno rispetto alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni e quindi in condizioni di sicurezza idraulica a norma dell’art. 36 delle NTA;
 - si rispetti quanto riportato nella predetta *Relazione B - Relazione Tecnica* ove si specifica che “... lungo la viabilità esistente e di nuova realizzazione sarà posta particolare cura alle scarpate, con interventi di sostegno e di realizzazione di opere d’arti minori (tombini, attraversamenti, cunette) ai fini della regimazione delle acque per il miglior inserimento delle opere stesse ...”;
 - in merito alle interferenze dei cavidotti interrati con i reticoli idrografici (da superare con la tecnica *directional drilling*), si provveda ad attestare il cavidotto stesso ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall’evoluzione morfologica dell’alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d’acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere di attraversamento eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);
 - si assicuri la stabilità dei fronti di scavo;
 - si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;
 - si limiti l’impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l’impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;
 - le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;
 - si assicuri un’adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;
 - al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d’arte, ripristinando la naturale permeabilità del suolo;
 - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
 - sia acquisito, ove previsto, il parere del l’Autorità Idraulica competente;
- ARPA Puglia – DAP di Foggia, prot. n. 85606 del 19/12/2022, evidenzia la necessità di fornire quanto richiesto con la precedente nota prot n. 77174 dell’11/11/2022 reiterando che “... *gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10/09/2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Occorre, pertanto, fornire un’attenta valutazione (completa di calcoli e formule) circa la gittata massima, calcolata con il moto rotazionale complesso, per rottura a m. 5 dalla punta della pala, completa di eventuale valutazione del rischio, atteso che si rileva la presenza della SP36, della SP33, della linea ferroviaria e del ricettore al foglio 49, particella 422, in prossimità della posizione degli aerogeneratori ...”;*
 - Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 27110 del 19/12/2022, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - **Rete idrografica.** Gli elettrodotti di connessione dell’impianto in progetto alla rete elettrica nazionale attraversano, lungo il loro tracciato, gli alvei di alcuni corsi d’acqua della rete

idrografica regionale e precisamente la Marana della Defensola, il Canale Rovello ed il Vallone Chiagnemamma. L'attraversamento degli alvei è consentito unicamente mediante t.o.c. con franco netto rispetto al fondo e al profilo degli alvei non inferiore a mt. 2.00 con distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione rispetto ai cigli attuali degli alvei di almeno di mt. 20,00; la stessa distanza minima deve essere rispettata contemporaneamente rispetto ai limiti della proprietà demaniale. Prescrizioni più severe, rispetto al franco ed alla distanza dei punti di inizio e fine t.o.c. potranno essere imposti dagli altri soggetti istituzionali competenti (Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica, Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale). Si ritiene che le modalità innanzi descritte per l'attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto può esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

1. la presenza degli elettrodotti venga segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, ancorate al tubo di protezione dei cavi elettrici ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00
2. prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione idraulica della Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523;
3. prima dell'inizio dei lavori venga acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale;
4. prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013.
 - **Rete di distribuzione irrigua.** Le opere in progetto comportano diverse interferenze (parallelismo e intersezione) con la rete di distribuzione irrigua del distretto 10 del Comprensorio Irriguo del Fortore. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a ϕ 275 mm., mt. 2.50 per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - **Parallelismi.** Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.
 - **Intersezioni (elettrodotto interrato)**
 1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa

- in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a ϕ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da ϕ 300 a ϕ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a ϕ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
 3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
 4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
 5. La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
 6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
 7. L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
 8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm (auspicabile).
- **Intersezioni strade di servizio.** Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
 2. La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
 3. Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento;
 4. Nel caso di adduttori di grosso diametro in luogo della incamiciatura potrà prevedersi la protezione delle condotte rispetto ai carichi indotti dal transito di mezzi di trasporto e macchine operatrice mediante piastre di conglomerato cementizio armato di

adeguate dimensioni ed opportunamente armate.

Anche per le interferenze con la rete di distribuzione irrigua, da risolvere con il rispetto delle condizioni innanzi precisate, prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013. Dall'esame del progetto caricato sul portale Sistema Puglia, in particolare degli elaborati Tav. 004 Inquadramento IGM e EL.002 - Relazione tecnica - Risoluzione interferenze Consorzio di Bonifica, si rileva che la società proponente ha assunto presso il Consorzio le informazioni circa il layout delle condotte intercettate e le modalità di superamento, riportate nella relazione tecnica.

Le modalità di superamento delle interferenze con le condotte irrigue sono uniformate alle prescrizioni in precedenza elencate pertanto questo Consorzio esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori previsti in progetto.

Per quanto concerne l'interferenza indicata con la sigla "113" tra la piazzola di costruzione e la viabilità di accesso all'aerogeneratore WTG 6 ed un adduttore Dn 2600 mm. in c.a.p., si suggerisce di spostare l'aerogeneratore in modo che le operazioni di costruzione non coinvolgano l'adduttore irriguo; qualora ciò non risultasse possibile sarà necessario proteggere l'adduttore con piastre in c.a. rispetto ai carichi indotti dai mezzi di trasporto e dalle macchine operatrici anche in rapporto al successivo transito sulla viabilità di accesso all'aerogeneratore. In alternativa l'adduttore potrà essere messo in sicurezza previa sostituzione di alcuni elementi in c.a.p. con tubazioni in acciaio di adeguato spessore, con oneri a carico della società proponente.

In ogni caso prima dell'inizio dei lavori bisognerà definire esattamente le opere provvisorie di cantiere nonché quelle definitive per assicurare la compatibilità tra l'adduttore irriguo coinvolto e le opere da realizzare in condizioni di assoluta sicurezza;

- Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, prot. n. 50492 del 13/10/2021, comunicava che il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1416 del 13/10/2021 ha espresso parere favorevole di proroga dell'efficacia del parere favorevole di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per le torri n. 6, 10, 26, sul progetto proposto dell'impianto eolico composto da n.7 Aerogeneratori (ridotti a 3), di potenza nominale cadauno da 3,45 MW, sito nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), giusto verbale del Comitato V.I.A. del 23/09/2021;
- Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, prot. n. 359597 del 15/06/2023, trasmette copia della Determina del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 905 del 15/06/2023 con la quale è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR relativo all'intervento indicato in oggetto. Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'impianto in relazione ai vincoli vigenti, con particolare riferimento alla stretta vicinanza del Paesaggio rurale "Mosaico di San Severo", della Rete Ecologica Regionale con presenza di BP Fiumi, di UCP Reticolo di connessione della RER, di UCP Formazioni arbustive, ma anche di valori percettivi (UCP Strade a valenza paesaggistica) e considerando il contesto agricolo dell'Ambito paesaggistico "Tavoliere", della Figura paesaggistica "La piana foggiana della riforma", si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:
 - nella realizzazione degli aerogeneratori saranno adottati accorgimenti cromatici, privilegiando l'uso di vernici anti riflesso, che permettano una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti su avifauna e chiropteri) e che, adottando una colorazione che vira al verde verso la base della macchina eolica, garantiscano continuità con la linea di orizzonte;
 - i generatori avranno fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;

- saranno adottate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);
- le opere di connessione saranno interrate nel sedime della viabilità esistente evitando di danneggiare la vegetazione naturale ivi presente.

In relazione alla prescrizione di “... *installare un sistema radar di blocco dell'intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chiroterri* ...” vista la richiesta di rimodulazione formulata dal Proponente in sede di Conferenza di Servizi (08/06/2023), la Commissione Paesaggio ritiene parzialmente ammissibile la richiesta del Proponente, purché lo studio preliminare su tutte le specie di chiroterri presenti e sull'avifauna (uccelli rapaci e grandi veleggiatori come gru, cicogna, etc.) sia:

- iniziato e concluso prima dell'avvio della fase di esercizio (principio di precauzione);
- abbia la durata di un anno solare (comprendente quindi le quattro stagioni);
- condotto da specialisti di provata competenza sulle componenti da indagare e quindi per i chiroterri (naturalista specialista chiroterrologo) e per gli uccelli (naturalista specialista in ornitologia), i curricula degli specialisti individuati saranno inviati dal Proponente alla Provincia di Foggia per una verifica preliminare da parte della Commissione paesaggio.

La ricerca, opportunamente documentata attraverso una attenta ricerca bibliografica, dovrà comprendere specifiche indagini sul campo diversificate per le due componenti: chiroterri (monitoraggio bioacustico con punti d'ascolto e registrazione ultrasonori effettuati con bat detector e/o batsound recorder in tutte le tipologie ambientali presenti nell'area di progetto e nell'area vasta; monitoraggio di eventuali roost presenti nell'area di progetto: p. es. grotte, ruderi, ponti, etc.) e avifauna (punti di avvistamento e transetti per l'osservazione dei rapaci e dei grandi veleggiatori da posizionare opportunamente in riferimento in area di progetto e in area vasta).

La relazione finale, corredata di tavole di presenza/distribuzione e direttrici di transito delle specie appartenenti ai gruppi oggetto di studio (Chiroterri, Rapaci e grandi veleggiatori) e di tutta la relativa documentazione (files audio dei rilievi bioacustici, fotografie, etc.) sarà consegnata alla Provincia di Foggia per la verifica da parte della Commissione paesaggio e le successive determinazioni in ordine all'installazione del sistema radar di blocco dell'intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chiroterri.

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere “misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici”. A tal proposito dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, idonee misure compensative per:

- la riqualificazione della REB (BP Acque pubbliche e UCP Reticolo di connessione della RER) con interventi di deframmentazione e riconnessione (riforestazione delle sponde, ripristino di corridoi ecologici) e fruizione (progettazione e identificazione sul terreno di percorsi di mobilità lenta)
- la realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta;
- Provincia di Foggia – Servizio Edilizia sismica e Approvvigionamento idrico, prot. n. 0029203 del 07/06/2023, esprime parere idraulico favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. La profondità di posa del cavidotto interrato per le interferenze dovrà essere non inferiore a mt. 2,50 con l'eventuale fuoriuscita dello stesso ad una distanza superiore a mt. 10 dal limite del reticolo idraulico.
 2. Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua.
 3. Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua.
 4. Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse.
 5. Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque.
 6. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:
 - la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito; - apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti.
 7. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:
 - cunette perimetrali alle piazzole; - manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole.
 8. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni.
 9. Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali.
 10. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
 11. Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento.
 12. Dev'essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo.
 13. Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata.
 14. Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
- Comune di San Paolo di Civitate, dichiarazione acquisita al verbale del 08/06/2023, i rappresentanti del Comune di San Paolo di Civitate si raccomandano che vengano adottate adeguate misure mitigazione e compensazione come già indicate nella conferenza di servizi del 22/12/2022, alla quale integralmente ci si riporta. Si precisa che le opere di mitigazione, nella misura prevista dal D.M. del 10/09/2010, All. 2, dovranno consistere in opere d'interesse pubblico oltre all'impegno del Soggetto proponente di restaurare ed esporre presso il Museo comunale, con spese a totale suo carico tutti i reperti che saranno eventualmente rinvenuti durante la esecuzione delle opere previste. Ad integrazione e ulteriore chiarimento di quanto già assunto agli atti della Conferenza di Servizi si precisa che per gli interventi previsti sulla rete viaria il ripristino dovrà essere a carico del proponente;

- Comando Marittimo SUD – Taranto, prot. n. 39028 del 09/11/2022, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento;
- Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 4543 del 14/02/2023, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l’esecuzione dell’opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole - III Regione Aerea, prot. n. 22628 del 23/05/2019, per quanto di competenza, esprime nulla osta, in ordine ai soli interessi dell’Aeronautica Militare, alla realizzazione dell’impianto eolico citato in oggetto. Precisando che per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n 146/394/4422 del 09/08/2000. In particolare, al fine dell’aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l’attenzione sull’obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori;
- ENAC, prot. n. 150661 del 02/12/2022, rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell’impianto eolico con le seguenti prescrizioni: - in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, il parco ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (di seguito RCEA) ma, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l’apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso –bianco -rosso. L’ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell’RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all’ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;

2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria. Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche luci intermedie a bassa intensità di tipo E, rosse lampeggianti.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- ANAS S.p.A., prot. n. 18203 del 11/01/2023, rilevato che dalla documentazione di progetto è emerso che *"... sarà realizzato un nuovo attraversamento longitudinale (scavo a cielo aperto ad una distanza di 15 mt dal guard rail esistente) alla SS 16 dal km 631+926 al km 631+200 circa lato sinistro per la posa di n. 2 tubi in polietilene PEAD PN 16. Inoltre in corrispondenza del km 631+200 verrà realizzato un attraversamento trasversale in TOC dal lato sinistro al lato destro della SS 16 per la posa di n. 2 tubi in polietilene PEAD PN 16 ..."*. A tal proposito si informa gli scavi dovranno essere ripristinati secondo le prescrizioni che ANAS rilascerà nel momento in cui sarà richiesta istanza di concessione e che le buche di entrata e di uscita utili al macchinario per la TOC, dovranno essere posizionate dal di fuori della pertinenza ANAS. Pertanto esprime parere preliminare favorevole all'esecuzione sia dell'attraversamento longitudinale e sia trasversale, precisando che il presente parere non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori; in quanto l'autorizzazione verrà rilasciata previa stipula di apposita convenzione con ANAS finalizzata all'esecuzione dei lavori;
- Autostrade per l'Italia S.p.A., prot. n. 21819 del 01/12/2022, comunica che le opere previste in progetto sembrerebbero non interferire con il patrimonio dell'infrastruttura autostradale e/o relativa zona vincolata ritenendo quindi di non dover esprimere alcun parere sulle suddette opere. Qualora si prevedessero, tuttavia, opere di collegamento alla rete elettrica esistente interferenti con l'infrastruttura autostradale e non rilevabili dagli elaborati presentati, si segnala la necessità di riceverne conoscenza inoltrando alla scrivente Concessionaria apposita richiesta di parere per benessere tecnico;
- RFI S.p.A., prot. n. 1735 del 15/11/2022, comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con la linea ferroviaria ricadente nella propria giurisdizione ritenendo quindi di non dover esprimere alcun parere;
- SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 185 del 11/11/2022, comunica che sulla scorta della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa

valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;

- Terna S.p.A., TE/P20230067086 del 27/06/2023 (Cod. Id. 08023746), conferma quanto indicato nel precedente parere prot. n. TERNA/A20230046743 del 04/05/2023, ove si rappresenta che:
 - in data 28/10/2022 la Società Parco Eolico Lesina S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza totale in immissione pari a 10,35 MW nel Comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - in data 06/02/2023 con lettera prot. TERNA/P20230013563 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV “CP S. Severo –Serracapriola”, previo potenziamento/ rifacimento della suddetta linea nel tratto compreso tra la futura SE RTN a 150 kV e la CP “San Severo”; collegamento a 150 kV della futura SE RTN a 150 kV a una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV “Rotello – San Severo”;
 - la Società in data 03/03/2023 ha accettato la STMG indicata da Terna S.p.A.;

Per quanto sopra, restiamo in attesa di ricevere il progetto completo delle opere RTN, per l’elaborazione del parere di competenza.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria- Trani e Foggia, preso atto della nota prot. n. 359597 del 15/06/2023 con la quale la Provincia di Foggia- Servizio Tutela del territorio ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 905 del 15/06/2023 con la quale è stato rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica favorevole con le prescrizioni ivi riportate e in precedenza elencate, si ritengono superati i rilievi di carattere paesaggistico evidenziati. Permangono le prescrizioni dettate al fine di garantire la tutela archeologica.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, questo Ufficio, considerato che: la Società istante in data 22/12/2022 ha depositato agli atti della riunione della Conferenza di Servizi, svoltasi in pari data, la “*Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*”, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. e “... di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti per quanto riguarda la localizzazione degli aerogeneratori e relative opere accessorie ...”; ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell’Interno – Comando provinciale vigile del fuoco di Brindisi, questo Ufficio: tenuto conto che il proponente con comunicazione del 06/06/2023, acquisita in pari data al prot. 9675, ha chiesto la “Valutazione delle attività individuate 48.1.B” al Comando Provinciale VV.FF. di Foggia, si ritiene che la Parco Eolico Lesina S.r.l. abbia assolto all’obbligo di effettuare la verifica restando in attesa dell’esito del procedimento avviato presso il citato Comando Provinciale VV.FF.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, si precisa che con nota prot. n. 27110 del 19/12/2022, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata rilasciava parere favorevole con le prescrizioni/condizioni sopra elencate. Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, si precisa che la Provincia di Foggia – Servizio Edilizia sismica e Approvvigionamento idrico, con nota prot. n. 0029203/2023 del 07/06/2023, rilasciava parere idraulico favorevole con prescrizioni.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'ARPA Puglia – DAP di Foggia, considerato che la Società Parco Lesina s.r.l. con nota del 22/12/2022, acquisita al prot. n. 14132 di pari data, pur ritenendo “... di aver assolto a tutte le verifiche riguardanti gli aspetti della sicurezza richiamati da ARPA Puglia già in sede di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale provinciale sostenuta dalla sentenza del TAR Puglia – Bari n. 983/2021, e riconfermato tutte le valutazioni in sede di Conferenza dei Servizi con comunicazione del 16/12/2022 ...” forniva un puntuale riscontro alle osservazioni formulate nelle note ARPA Puglia n. 77174 del 11/11/2022 e n. 85606 del 19/12/2022, si ritiene detto argomento esaurito nel merito senza evidenziare criticità.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'ENAC – AOT, si precisa che l'Aeronautica Militare – Il Regione aerea, con nota prot. n. 22628 del 23/05/2019 rilasciava nulla osta con prescrizioni e raccomandazioni, sopra puntualmente indicate.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id.: 08023746) e al sopra richiamato parere Terna S.p.A. questo Ufficio:

- preso atto che il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20090004317 del 03/04/2009, trasmetteva alla Società Parco Eolico Lesina S.r.l. il preventivo di connessione (Cod. Id. 08023746) che prevede che la centrale venga collegata a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica di Smistamento in doppia sbarra a 150 Kv da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV “Porto Cannone – San Severo”, previo: ripotenziamento della linea a 150 kV “Porto Cannone – San Severo”, nel tratto tra la nuova Stazione Elettrica di Smistamento e la Cabina Primaria San Severo, con conduttori aventi caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio – Acciaio da 585 mm²; realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica e una futura S.E. 380/150 kV in entra – esce sulla linea 380 kV “Foggia – Larino”;
- la Società in data 14/04/2009 ha accettato la STMG indicata da Terna S.p.A.; successivamente, in data 28/11/2016 e 12/12/2016, trasmetteva la documentazione progettuale relativa alle opere RTN;
- Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20160007408 del 20/12/2016 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- la Parco Eolico Lesina S.r.l. con comunicazione del 04/07/2023, acquisita al prot. n. 10733 di pari data, precisava che con “... comunicazione del 07/06/2023, la Scrivente ha trasmesso tutta la documentazione progettuale propedeutica al rilascio del benestare tecnico al progetto delle Opere RTN e delle Opere Utente relativamente all'impianto in oggetto ...”; e aggiungeva “... che la variazione di STMG ha riguardato solamente una riduzione di potenza che non ha significato alcuna modifica al progetto delle opere elettriche sia di utenza che di rete, peraltro già benestariate...”;

Pertanto si ritiene permangano le condizioni di rispondenza già comunicate da Terna S.p.A. con la nota sopra citata. Resta inteso che, laddove dovessero emergere condizioni per le quali il Gestore della RTN ritenesse di provvedere al rilascio di un nuovo benestare lo stesso dovrà essere trasmesso anche alla Sezione Transizione Energetica.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – articolazione regionale competente per le espropriazioni, con nota prot. n. 6416 del 19/04/2023, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione precedente, con nota prot. n. 11331 del 18/07/2023, trasmetteva la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di San Paolo Civitate e Apricena, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Parco Eolico Lesina S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due quotidiani uno a carattere regionale e uno nazionale;

- il proponente con nota del 26/07/2023 (acquisita al prot. n. 11641 del 26/07/2023) comunicava che le pubblicazioni, del citato avviso, sui giornali sarebbero avvenute in data 27 e 28 luglio 2023;
- da una verifica condotta all'albo pretorio on – line del Comune di San Paolo di Civitate emergeva l'avvenuta pubblicazione del citato avviso, dal 24/07/2023 al 25/08/2023, senza che siano intervenute osservazioni;
- analogamente dalla verifica condotta all'albo pretorio on – line del Comune di Apricena, non è stato possibile rinvenire evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso per il quale il suddetto Comune ha comunicato con comunicazione del 19/07/2023 (acquisita al prot. n. 11352 del 19/07/2023) l'acquisizione dello stesso al prot. n. 14150 del 09/07/2023;
- infine la Parco Eolico Lesina S.r.l. con comunicazione del 26/07/2023 (acquisita al prot. n. 11641 del 26/07/2023) informava il Servizio procedente che avrebbe provveduto alla pubblicazione dell'Avviso nei giorni 27/07/2023 e 28/07/2023 sulle previste testate giornalistiche.
- dalla pubblicazione dell'avviso predetto è pervenuta, al servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, dalla Sud Energy s.r.l. una pec di osservazione, acquisita al prot. n. 12161 dell'11/08/2023 controdedotta nel merito dalla Società proponente in data 13/09/2023 (acquisita al prot. n. 12676 del 13/09/2023).

CONSIDERATO CHE la Società con nota del 28/03/2024 acquisita al prot. n. 160674 del 29/03/2024, come successivamente rinnovata con nota acquisita al prot. 546565 del 07/11/2024, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a stipulare una convenzione con il Comune di San Paolo di Civitate finalizzata a definire le misure di compensazione di riequilibrio territoriale ed ambientale;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a produrre e presentare in fase esecutiva all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85

del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);

- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 14502 del 09/11/2023 e della successiva nota prot. n. 529866 del 29/10/2024 con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale D.D. n. 1416 del 13/10/2021 e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamato in particolare il D.M. 10/09/2010, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 29/03/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, come successivamente integrato con addendum del 10/12/2024;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. int. n. 177645 del 10/04/2024 ha trasmesso al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti l'Atto Unilaterale d'Obbligo, tale Atto, in seguito registrato al numero 025638 del 19/04/2024, come successivamente integrato con addendum, trasmesso con nota prot. n. 618197 del 12/12/2024, in corso di registrazione.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 91218 del 04/12/2024; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza, in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del DLgs. 387/2003 e ss.mm.ii., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di San

Paolo di Civitate (FG), posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportato nella nota della Parco Eolico Lesina S.r.l., acquisita al prot. n. 511549 del 18/10/2024, con cui si comunicava l'aggiornamento progettuale):

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM 33N	
	X	Y
10	522054	4624908
26	524377	4623238

- un cavidotto in MT dall'impianto eolico alla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT, allacciata in antenna a 150 kV con una Stazione Elettrica di consegna e sbarre AT a 150 kV condivise con altri produttori, comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. - codice pratica connessione n. 08023745);
- un cavidotto in AT, comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. - codice pratica connessione n. 08023745), dalla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT alla Stazione Elettrica di consegna condivisa;
- di una porzione di propria pertinenza nella suddetta Stazione Elettrica di consegna;
- di un cavidotto in AT, condiviso con altri produttori, dalla suddetta Stazione Elettrica di consegna alla Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV, ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG), da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "CP S. Severo – Serracapriola" (già denominata "Portocannone – San Severo"), quest'ultima autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020);
- di uno stallo a 150 KV nella suddetta Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV condiviso con altri produttori;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

La sottoscritta attesta:

- che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Palmarita Oliva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Palmarita Oliva

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per*

l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;

- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 50492 del 13/10/2021, ha comunicato che il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n.1416 del 13/10/2021 ha espresso parere favorevole di proroga dell’efficacia del parere favorevole di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per le torri n. 6, 10, 26, sul progetto proposto dell’impianto eolico composto da n.7 Aerogeneratori (ridotti a 3), di potenza nominale cadauno da 3,45 MW, sito nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), giusto verbale del Comitato V.I.A. del 23/09/2021. Con riferimento alla Determina n. 1416 del 13/10/2021, la Società aveva inviato, con nota prot. n. SPC04_2022/MF/GDP del 29/09/2022, richiesta alla Provincia di Foggia di rettifica della stessa Determina *“con le coordinate esatte delle torri 6, 10 e 26, così come riportate all’interno della Delibera n. 641 del 10/03/2014”*; a tale richiesta la Provincia di Foggia non ha fornito alcun riscontro.
- con riferimento all’**accertamento di compatibilità paesaggistica**, la Provincia di Foggia – Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela del Territorio, con nota prot. n. 359597 del 15/06/2023, trasmetteva copia della Determina del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 905 del 15/06/2023 con la quale è stato rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR relativo all’intervento indicato in oggetto con prescrizioni;
- le comunicazioni, prot. n. 14502 del 09/11/2023 e prot. n. 529866 del 29/10/2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter **concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione*

alla transizione energetica”, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese**, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”*, pubblicata su BURP n. 159 del 19/10/2010, che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata curata dalla Posizione Organizzativa arch. Brigitta Ieva fino alla data del 30 aprile 2024;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Parco Lesina S.r.l.** in data 29/03/2024 e successivo addendum sottoscritto dalla medesima società in data 10/12/2024.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Parco Lesina S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la **Parco Lesina S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che:

il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 529866 del 29/10/2024 con la quale il Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore, E.Q. “Responsabile AU con VIA Ministeriale”, Palmarita Oliva, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio alla società Parco Lesina S.r.l., con sede legale in Torremaggiore (FG), in piazza Giovanni Paolo II, 8, Cod. Fisc. e P.IVA 03589920713, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportato nella nota della Parco Eolico Lesina S.r.l., acquisita al prot. n. 511549 del 18/10/2024, con cui si comunicava l'aggiornamento progettuale):

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM 33N	
	X	Y
10	522054	4624908
26	524377	4623238

- un cavidotto in MT dall'impianto eolico alla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT, allacciata in antenna a 150 kV con una Stazione Elettrica di consegna e sbarre AT a 150 kV condivise con altri produttori, comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. - codice pratica connessione n. 08023745);
- un cavidotto in AT, comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. - codice pratica connessione n. 08023745), dalla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT alla Stazione Elettrica di consegna condivisa;
- di una porzione di propria pertinenza nella suddetta Stazione Elettrica di consegna;
- di un cavidotto in AT, condiviso con altri produttori, dalla suddetta Stazione Elettrica di consegna alla Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV, ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG), da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "CP S. Severo – Serracapriola" (già denominata "Portocannone – San Severo"), quest'ultima autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020);
- di uno stallo a 150 KV nella suddetta Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV condiviso con altri produttori;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione

Puglia.

Le stesse devono intendersi vincolanti anche nelle more di detta stipula e nei termini definiti di intesa con le amministrazioni beneficiarie e comunque riferiti nel corso dell'iter autorizzativo.

ART. 4)

La società **Parco Lesina S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 14502 del 08/11/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a

garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di

- cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 47 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Segretaria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;

- e per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia;
 - al Ministero dell’Economia e Finanza - Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
 - al Ministero delle Imprese del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise:
 - al Ministero dell’Interno – Comando provinciale vigili del fuoco di Foggia
 - al Comando Militare Esercito “Puglia”;
 - all’Aeronautica Militare - Comando Scuole - III Regione Aerea
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Sezione Risorse Idriche
 - Ufficio Parco Tratturi
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia;
 - all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - all’Arpa Puglia – DAP di Foggia;
 - al Consorzio per la bonifica della Capitanata;
 - alla Provincia di Foggia
 - Settore Assetto del Territorio e Ambiente;
 - Servizio Tutela del Territorio;
 - Servizio Edilizia sismica e Approvvigionamento idrico;
 - al Comune di Apricena (FG);
 - al Comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - all’ENAC;
 - all’ANAS s.p.a;
 - all’Autostrade per l’Italia S.p.A.,
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.,
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - alla **Parco Lesina S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace